



Prot. Nr. 328/55

Bozen/Bolzano, 13. 06. 2012

Bearbeitet von:  
Dr. Eleonora Gallo  
Tel. 0471/417870  
eleonora.gallo@provinz.bz.it

An alle Gemeinden der Autonomen Provinz Bozen  
A tutti i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano  
An die Landessachverständigen in den Baukommissionen  
Agli esperti provinciali nelle commissioni edilizie  
An den Rat der Gemeinden  
Al Consiglio dei comuni  
An die Berufskammern  
Agli Ordini professionali

**Auswirkungen des Urteiles Nr. 114/2012  
des Verfassungsgerichtshofes**

**RUNDSCHREIBEN**

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 114 vom 7. Mai 2012 wurde die Verfassungswidrigkeit der Absätze 6 und 7 des Artikels 127 des Landesraumordnungsgesetzes erklärt, und zwar für jenen Teil, der es gestattet - im Rahmen der Einhaltung der Abstandsvorschriften laut Zivilgesetzbuch - von den Abstandsvorschriften zwischen Gebäuden, wie sie im Bauleitplan vorgesehen sind, abzuweichen.

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass der in den genannten Absätzen enthaltene alleinige Verweis auf die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches den Schluss zulassen könnte, dass auch von den Abstandsvorschriften laut Artikel 9 des Ministerialdekretes vom 2. April 1968, Nr.1444, abgewichen werden kann, die jedoch gemäß ständiger Rechtsprechung zwingend anzuwenden sind.

Dieses Urteil hat unmittelbare Wirkung.

Diese Entscheidung hat auch konkrete Auswirkungen auf alle Bestimmungen - immer das

**Effetti applicativi della sentenza della Corte  
Costituzionale n. 114/2012**

**CIRCOLARE**

Con la sentenza n. 114 del 7 maggio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell'articolo 127 della legge urbanistica provinciale nella parte in cui viene consentito nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, di derogare alle distanze tra edifici come previste nel piano urbanistico comunale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che il mero richiamo - nelle citate disposizioni - alle prescrizioni del codice civile è "suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444", avente, per giurisprudenza consolidata "efficacia precettiva ed inderogabile".

Gli effetti di questa decisione sono immediati.

Questa decisione ovviamente riverbera i propri effetti su tutte le disposizioni - sempre in tema



Thema Gebäudeabstände betreffend - die im Landesraumordnungsgesetz und in den entsprechenden Verordnungen enthalten sind. Sie müssen unter Beachtung der vom Verfassungsgerichtshof getroffenen Auslegung und somit unter Einhaltung der im obgenannten Dekret enthaltenen Abstandsvorschriften angewendet werden.

Die Gemeinden müssen sich daher in der Ausübung ihrer Verordnungs-, Planungs- und Genehmigungstätigkeit an die Abstandsvorschriften des Artikels 9 des M.D. Nr. 1444/1968 halten.

Was den Artikel 127 Absatz 7 des LROG (Wintergärten) betrifft, so sind die im Artikel 9 des M.D. Nr. 1444/1968 vorgesehenen Gebäudeabstände einzuhalten. Was den Artikel 127 Absatz 6 des LROG (Wärmedämmung) betrifft, so kann jedoch aufgrund des Artikels 11 des Legislativdekretes 30. Mai 2008, Nr. 115, von den Abstandsvorschriften des M.D. Nr. 1444/1968 abgewichen werden. Dieser Artikel 11 findet auch in der Provinz Bozen Anwendung, da der Artikel 127 Absatz 6 des LROG vorsieht, dass die Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 in jedem Falle anzuwenden sind.

DER LANDESHAUPTMANN

- Dr. Luis Durnwalder -

di distanze tra edifici – contenute nella legge urbanistica provinciale e nei relativi regolamenti di esecuzione che vanno, conseguentemente, applicate con interpretazione orientata nei termini del *decisum* costituzionale e quindi nel rispetto della disciplina sulle distanze di cui al sopraindicato decreto.

I Comuni, nell'esercizio dell'attività regolamentare, pianificatoria e autorizzatoria, dovranno pertanto attenersi alle disposizioni, in punto distanze, di cui all'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968.

Per quanto concerne il comma 7 dell'articolo 127 della LUP (verande), devono essere rispettate le distanze tra edifici di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968. Per quanto riguarda invece il comma 6 dell'articolo 127 della LUP (isolamento termico) la citata norma del decreto ministeriale sulle distanze incontra un'espressa deroga con l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. n. 115, applicabile nella provincia di Bolzano per il richiamo contenuto nell'articolo 127, comma 6, della legge urbanistica provinciale che fa "salvo quanto disposto dalla normativa d'attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Anlagen:

- Artikel 9 des Ministerialdekretes vom 2. April 1968, Nr. 1444 ,
- Artikel 11 des Legislativdekretes vom 30.-Mai 2008, Nr. 115, Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen

Allegati:

- articolo 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
- articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici



Ministero dei lavori pubblici

D.M. 2-4-1968 n. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

Publicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.

*(commento di giurisprudenza)*

### **9. Limiti di distanza tra i fabbricati.**

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.